

CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE
26 GEN 2015
SECRETARIA

439/SR/EL

Procura Generale presso la Corte dei Conti

MEMORIA

del Procuratore Generale rappresentante del P.M. innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti sul ricorso ad istanza di parte ex art. 243-quater, comma 5, d.lgs. 267/2000, notificato ex art. 3 bis L. n. 53/1994 in data 26.1.2015, del Comune di LOCRI (RC) (C.F./P.I.: 00138500806) – in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore Commissione Straordinaria, legale *rappresentante pro-tempore* – rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Callipo ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Fulcieri Paulucci de Calboli n. 1, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Fusco, come da deliberazione autorizzativa e procura in atti.

contro

la Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria

per l'annullamento

della delibera n. 48/2014 adottata nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 2014, depositata in data 10 dicembre 2014 e comunicata in pari data al Comune di Locri a mezzo PEC, con la quale è stata accertata ai sensi dell'art. 243 *quater*, comma 7, del TUEL, *“la violazione dell'art. 243 bis, per scadenza del termine di 60 giorni in ordine alla rimodulazione del piano di*

riequilibrio finanziario pluriennale approvata con delibera del C.C. n. 1 del 27 gennaio 2014”; nonché, l’ulteriore violazione dell’art. 243 bis, comma 5, del TUEL “per carenza dei presupposti, avendo la nuova amministrazione comunale già modificato il piano di riequilibrio con delibera n. 11 del 15.7.2013, ai sensi del D.L. n. 35/2013, convertito il legge n. 64/2013”.

PREMESSO

Le motivazioni della gravata pronuncia, ampiamente esplicitate nella delibera impugnata, vengono riassunte nei seguenti capisaldi in fatto e diritto.

Nell’ambito del procedimento di controllo sul rendiconto 2010 del Comune di Locri, ai sensi dell’art. 1, co. 168 della legge n. 266/2005, la Sezione regionale di controllo adottava la **deliberazione n. 48/2012**, rilevando gravi irregolarità e criticità contabili, raccomandando una serie di misure correttive specificamente indicate – per la cui adozione e conseguente comunicazione veniva assegnato all’Ente un termine di 3 mesi – e precisando che, in considerazione della situazione finanziaria riscontrata, dette misure avrebbero assunto rilievo anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, co. 2, del D.Lgs. n. 149/2011.

Con successiva **deliberazione n. 295/2012**, la Sezione regionale accertava l’inadempimento all’adozione delle suddette misure correttive, la

conseguente permanenza delle criticità riscontrate ed assegnava, ex art. 6, co. 2, del D.Lgs. n. 149/2011, un ulteriore termine di 15 giorni, disponendo la trasmissione della deliberazione anche al Prefetto di Reggio Calabria ed alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Con successiva **deliberazione n. 310/2012**, la Sezione regionale – pur rilevando che dal Comune era pervenuto il fax del 12 dicembre 2012 con cui veniva trasmessa la deliberazione del Commissario prefettizio n. 8 dell'11 dicembre 2012 avente ad oggetto il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) – accertava il perdurante inadempimento dell'Ente in ordine all'adozione delle suddette misure correttive, nonché, in via di fatto, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del TUEL per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario.

La Sezione Autonomie di questa Corte, con deliberazione n. 1/SEZAUT/2013/QMIG dell'8.1.2013, appositamente investita della questione, stabiliva che *"la presentazione della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio ex art. 243 bis, comma 1, del TUEL (nel testo del d.l. n. 174/2012 come modificato dalla legge di conversione n. 213/2012) sospende la procedura di dissesto guidato, salvo che, alla data di presentazione della delibera stessa, la Sezione regionale di controllo abbia già adottato la delibera di accertamento del perdurare dell'inadempimento da*

parte dell'ente locale delle misure correttive e della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del TUEL, secondo la scansione procedimentale individuata nella delibera n. 2/AUT/2012/QMIG del 26 gennaio 2012. La sospensione comporta che nei casi contemplati dal comma 7 dell'art. 243 quater, nei quali è prevista la ripresa del procedimento ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. 149/2012, non si rinnovano i passaggi procedurali già definiti e la procedura riprende il suo corso".

Di conseguenza, con **deliberazione n. 8/2013**, la Sezione regionale sospendeva il procedimento ex art. 6, co. 2, del D.Lgs. n. 149/2011 e ^{ri}viava a specifico e separato esame ogni valutazione in merito alla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nonché le valutazioni in ordine alla congruenza del piano ed infine rinviava a specifica e separata valutazione l'eventuale ricorrenza delle fattispecie previste dall'art. 243 *quater*, co. 7, del TUEL, al fine della riattivazione della procedura sospesa con l'assegnazione al Consiglio dell'Ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

Con successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 dell'11 febbraio 2013, l'Ente approvava il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

La nuova amministrazione, nel frattempo insediatasi a seguito delle elezioni amministrative svoltesi nel mese di maggio 2013, provvedeva alla

modifica del Piano con deliberazione di C.C. n. 11 del 15 luglio 2013, a seguito dell'avvenuta concessione da parte della Cassa DD.PP., in data 15 maggio 2013, dell'anticipazione di liquidità, richiesta dal Comune con nota n. 8039 del 30 aprile 2013, ai sensi del d.l. 35/2013 convertito in legge n. 64 del 6.6.2013.

In considerazione di detta anticipazione di liquidità, l'amministrazione comunale appena insediata ha, quindi, come sopra provveduto entro 60 giorni alla "modifica" del Piano adottando la prefata deliberazione C.C. n. 11 del 15 luglio 2013. **In tal modo, la nuova amministrazione comunale, nel solco delle precedenti determinazioni commissariali, ha ritenuto di confermare il ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al d.l. 35/2013, la cui concessione ha prodotto inevitabili effetti sull'originario piano di riequilibrio finanziario pluriennale che è stato di conseguenza "modificato"** alla stregua del paradigma normativo che segue ai sensi dell'art. 1, commi 13-15 del prefato decreto legge "13. *Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti*

pagamenti...15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13".

Rammenta, tuttavia, la Sezione regionale che il d.l. n. 69 del 21.6.2013 convertito in legge n. 98 del 9.8.2013 ha previsto all'art. 49 *quinquies* la modifica dell'art. 243 bis, co. 5 TUEL, con l'aggiunta, in fine, del seguente periodo: *"Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149"*. Rammenta, inoltre, che il Sindaco neoeletto, ai sensi dell'art. 4 bis, co. 2, del decreto legislativo n. 149/2011, ha sottoscritto la relazione di inizio mandato in data **26.8.2013** prot. n. 15047/2013 entro i 90 giorni previsti dalla legge.

Pertanto, il rinnovato Consiglio Comunale – qualora non avesse già deliberato sulla “modifica” del Piano (come invece avvenuto) – avrebbe dovuto esercitare la facoltà di approvare l’eventuale “rimodulazione” del Piano entro i 60 giorni successivi, ovvero entro il **26.10.2013**.

Senonché, spirato inutilmente il predetto termine, il neoeletto Sindaco di Locri (proclamato in data 28 maggio 2013), con **nota n. 19059 del 29.10.2013** manifestava la volontà dell’amministrazione di rimodulare, ai sensi dell’art. 49 *quinquies* della legge n. 98/2013, il Piano entro 60 giorni dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 *bis*, co. 2, del D.Lgs. n. 149/2011.

Con deliberazione consiliare n. 1 del 27 gennaio 2014, l’amministrazione “rimodulava” il Piano di durata decennale con decorrenza 2013, prevedendo l’accesso al Fondo di rotazione di cui all’art. 243 *ter* del TUEL.

La Commissione di cui all’art. 155 TUEL indirizzava all’Ente una richiesta istruttoria *ex art. 243 quater*, co. 2, del TUEL, formulata con nota n. 23924 del 18 febbraio 2014, alla quale il Comune forniva riscontro con nota n. 4834 del 18 marzo 2014.

Infine, in data 14 ottobre 2014 perveniva alla Sezione regionale la relazione finale della predetta Commissione che giudicava il Piano non conforme ai contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento ed alle Linee Guida di questa Corte, evidenziando in particolare che “l’Ente, pur

avendo chiesto l'accesso al Fondo di rotazione, disattende l'obbligo di destinare i proventi delle alienazioni al ripiano della massa passiva".

La Sezione regionale, nella pronuncia gravata evidenzia la "sostanziale contiguità tra le situazioni che possono dare avvio alla procedura pluriennale di riequilibrio e quelle che conducono al dissesto guidato, comprovata, da un lato, dalle conseguenze di una eventuale pronuncia negativa della Sezione regionale nell'ambito del primo procedimento (si veda in merito il disposto del comma 7 dell'art. 243 quater TUEL, che prevede appunto l'applicazione del citato art. 6, comma 2), dall'altro, dal fatto che il legislatore ha introdotto una specifica disposizione per regolare l'eventuale coesistenza delle due procedure...a ciò si aggiunga, inoltre, che, ai sensi dell'art. 243 bis, comma 1, ultimo periodo TUEL, come modificato dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 16/2014, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011...La dichiarazione di dissesto e il ricorso alla procedura di riequilibrio non sono, infatti, due atti alternativi applicabili discrezionalmente dalle amministrazioni in precarie condizioni finanziarie. Invero, da quanto è desumibile sia dal dettato normativo (articoli 246 e 247 del TUEL) che dalle interpretazioni giurisprudenziali (C.d.S., Sez. V, 16 gennaio 2012, n. 143), il dissesto va considerato per l'ente alla stregua di un atto vincolato privo di alcun margine

di valutazione, così che, al ricorrere dei relativi presupposti, il Comune è tenuto a dichiararlo, anche al fine di evitare un ulteriore aggravarsi della propria situazione finanziaria”.

Orbene, quanto alla “rimodulazione” del Piano, la Sezione regionale evidenzia come la ridetta comunicazione del Sindaco di Locri di cui alla **nota n. 19059 del 29.10.2013**, non possa in alcun modo valere quale (auto) rimessione in termini, dal momento che, come sopra rilevato, il Consiglio Comunale avrebbe dovuto deliberare detta “rimodulazione” entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato da parte del Sindaco medesimo, avvenuta, come detto, in data **26.8.2013**.

Di conseguenza, la Sezione ha accertato che:

1. *“la rimodulazione del Piano, adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27.1.2014, deve essere ritenuta tardiva in quanto approvata oltre i termini di legge”;*

2. *“appare del tutto priva di presupposti normativi la possibilità che la rimodulazione del piano possa avvenire una seconda volta dopo che la medesima amministrazione – nel lasso temporale in cui è concessa la facoltà di rimodulazione del piano – abbia invece già deliberato di confermare l’originaria versione del piano anche con l’apporto delle necessarie modifiche ai sensi del d.l. 35/2013 convertito il legge n. 64/2013”;*

3. *“la Commissione ex art. 155 TUEL ha proseguito comunque l’istruttoria sulla versione del piano tardivamente rimodulato inviando dapprima la nota istruttoria prot. n. 23924 in data 18.2.2014 (alla quale l’ente ha dato riscontro con nota prot. 4834 del 18.3.2014) e, in seguito, trasmettendo a questa Sezione (prot. n. 4783 del 14.10.2014) la relazione finale di cui all’art. 243 quater, co. 1, propedeutica alla valutazione sulla congruenza ed attendibilità del piano, come rimodulato con delibera di Consiglio comunale n. 1 del 27.1.2014”;*

4. *“la Commissione non ha rilevato, neppure incidentalmente, la tardività della delibera di rimodulazione del piano che, nella versione approvata con delibera n. 1 del 27.1.2014, deve essere considerata tamquam non esset e pertanto non scrutinabile nel merito da questa Sezione, unitamente alla relazione finale licenziata dalla stessa Commissione in data 23.9.2014”;*

5. *“sulla precedente versione del piano (ovvero quello approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 dell’11.2.2013 così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.7.2013), in difetto di istruttoria e conseguente parere finale da parte della competente Commissione, è da considerarsi preclusa a questa Sezione la possibilità di deliberare sull’approvazione o sul diniego del piano per valutarne la congruenza ai fini del riequilibrio [come stabilito dalle Sezioni Riunite di codesta Corte in speciale composizione nella sentenza n.*

2/2013; e ciò anche in considerazione di quanto previsto, relativamente alla modifica dei piani di riequilibrio già adottati dagli enti locali, dal decreto legge n. 35/2013 convertito dalla legge n. 64/2013]”.

A detti capisaldi motivazionali della pronuncia gravata si contrappongono le censure esposte – come di seguito sintetizzate – nel ricorso in epigrafe, in merito alle quali questa Procura Generale conclude come segue nell'interesse della legge.

1. Violazione dell'art. 243 *quater*, commi 1 e 2 TUEL. Contraddittorietà della motivazione. Violazione dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012.

Lamenta, in tal senso, parte ricorrente che, nel caso di specie, la Sezione di controllo abbia atteso la conclusione dell'attività istruttoria da parte della Commissione Ministeriale prima di emettere la impugnata decisione, dimostrando con ciò di ritenere indispensabile l'espletamento propedeutico di tale fase istruttoria, per poi disattendere la deliberazione n. 22/2013 della Sezione Autonomie che, nell'esercizio della funzione nomofilattica che le è propria, ha così statuito: *“la constatazione della mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'art. 243 bis, comma 5 (mancata presentazione o tardiva presentazione) appartiene alla fase istruttoria intestata alla Commissione che ne dà comunicazione alla Sezione Regionale di controllo*

cui compete il formale accertamento del fatto e l'adozione della conseguente pronuncia". Sicché, la deliberazione impugnata sarebbe affetta da un totale sviamento rispetto al corretto iter procedimentale delineato dalla prefata delibera della Sezione Autonomie, in quanto "la detta Commissione ha avviato e concluso regolarmente l'istruttoria, svolgendo valutazioni nel merito delle misure di riequilibrio predisposte nel Piano, non avendo evidentemente ritenuto sussistente alcuna causa di inammissibilità ostativa alla valutazione nel merito del Piano medesimo, da segnalare alla Sezione regionale" (pag. 16 del ricorso).

1.1 La censura *ut supra* mossa va innanzitutto contraddetta in quanto equivoca sul reale oggetto della divisata violazione. Va, infatti, ribadito che la tardività non rilevata dalla Commissione riguarda – nella pronuncia impugnata – la delibera di "rimodulazione" del Piano che, nella versione approvata con delibera n. 1 del 27.1.2014, è stata considerata *tamquam non esset* e, pertanto, non scrutinabile nel merito, unitamente alla relazione finale licenziata dalla stessa Commissione in data 23.9.2014. Sulla precedente versione del Piano (ovvero quello approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 dell'11.2.2013, così come "modificato" con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.7.2013), in difetto di istruttoria e conseguente parere finale da parte della competente Commissione, la Sezione ha invece correttamente considerato

preclusa la possibilità di deliberare sull'approvazione o sul diniego del Piano medesimo per valutarne la congruenza ai fini del riequilibrio.

In ogni caso, non occorre dilungarsi molto per ritenere assolutamente privo di pregio il postulato di parte ricorrente che arriva a sostenere addirittura che la Sezione Regionale di controllo andrebbe in contrasto con le statuizioni della Sezione Autonomie qualora giudicasse inammissibile per tardività la presentazione del piano pluriennale di riequilibrio, in difetto di qualsivoglia constatazione in merito da parte della Commissione per la Stabilità Finanziaria.

In proposito, basti solo rilevare che nell'esame del piano di riequilibrio pluriennale la Sezione regionale di controllo non incontra alcun limite potendo svolgere tutte le attività ritenute necessarie ed integrative rispetto a quelle svolte dalla competente Commissione Ministeriale e non incontrando alcun vincolo (potendosi esprimere anche in senso del tutto contrario) rispetto al parere espresso dalla Commissione medesima.

2. Violazione, sotto il profilo della mancata applicazione, dell'art. 8, comma 3 del d.l. n. 102/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013. Violazione dell'art. 243 bis, comma 5 TUEL.

Al riguardo, parte ricorrente rileva che la Sezione di controllo ha dato atto, con la gravata pronuncia, che la deliberazione di C.C. n. 1 del 27 gennaio 2014, recante la "rimodulazione" del piano (dichiarata tardiva), è stata

adottata dalla amministrazione comunale eletta a seguito delle consultazioni elettorali del maggio 2013, insediatasi il 14 giugno 2013 e ciò avrebbe dovuto dar luogo all'applicazione della norma recata dall'art. 8, comma 3 del d.l. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124 (norma assolutamente non considerata dalla Sezione Regionale di controllo), che così testualmente recita: *"Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, è differito al 30 novembre 2013, in deroga al termine di cui all'art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149"*.

Parte ricorrente eccepisce, in sostanza, che la norma non sia stata tenuta in considerazione dalla Sezione di controllo al fine di verificare la tempestività della rimodulazione del piano di riequilibrio avvenuta in data 27 gennaio 2014. In proposito, l'Ente sostiene che le consultazioni elettorali si sono svolte il 26 e 27 maggio 2013 ma che la nuova amministrazione si è insediata il 14 giugno 2013 (cfr. deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 14 giugno 2013 di convalida degli eletti), quindi oltre la data del 31 maggio 2013 quale condizione applicativa della norma sopra richiamata.

2.1 Al riguardo, questa procura generale rileva che deve essere tenuto distinto il momento della proclamazione degli eletti da quello (successivo) della convalida degli stessi nella prima seduta di consiglio comunale.

Difatti, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 31 luglio 2006, n. 4694) *“sebbene il Tuel non contenga un’espressa previsione in ordine al momento in cui entrano in carica il Sindaco ed il Presidente della Provincia, non è però seriamente contestabile che entrambi gli organi monocratici si insedino immediatamente, per effetto della proclamazione dell’avvenuta elezione consacrata nell’apposito verbale dell’Ufficio elettorale centrale, alla stessa stregua di quanto accade per tutti gli altri consiglieri (in tal senso dispone eloquentemente l’art. 38 comma 4 che recita: “I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione...”)* e che, nel medesimo istante, cessi il mandato dei loro predecessori”.

Nel caso di specie, il Sindaco e i neo-consiglieri sono stati proclamati eletti in data 28 maggio 2013 a nulla rilevando la successiva seduta di consiglio comunale del 14 giugno 2013 di semplice convalida degli eletti.

Difatti, sempre secondo il ragionamento sviluppato dal Consiglio di Stato nella sopra richiamata sentenza *“non va sottaciuta la circostanza che l’art. 50 comma 11 del Tuel si riferisce unicamente alla seduta di insediamento del Consiglio e non all’investitura del Sindaco e del Presidente della Provincia in capo ai quali, già nel pieno delle loro funzioni in occasione della prima adunanza consiliare, grava soltanto l’obbligo di prestare il giuramento di osservare lealmente la Costituzione, parametro fondamentale di ogni azione*

di governo: in altre parole, è inevitabile che tra l'entrata in carica del singolo consigliere e l'insediamento del consiglio d'appartenenza vi sia una cesura temporale, atteso che un consigliere da solo, quantunque già investito del munus, non può esercitare alcuna funzione poiché il suo mandato è destinato a svolgersi nell'ambito dell'organo collegiale cui appartiene e del quale, pertanto, deve essere intervenuto il regolare insediamento (oltre alla rituale costituzione)". "Il medesimo ragionamento non si attaglia, per contro, alla diversa fattispecie dell'insediamento del Sindaco e del Presidente della Provincia i quali, in quanto organi monocratici di vertice dell'ente, scelti direttamente dalla collettività di riferimento, entrano immediatamente in carica non appena eletti".

E' chiaro, a questo punto, che la norma invocata dal Comune ricorrente non risulta applicabile al caso di specie, dal momento che la nuova amministrazione (Sindaco e Consiglieri comunali) si è insediata all'atto della proclamazione (28 maggio 2013) e non invece in sede di convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale (14 giugno 2013).

Non c'è alcun dubbio, pertanto, che il mandato consiliare abbia avuto inizio prima del 31 maggio 2013, data da intendersi quale spartiacque per l'applicazione della norma in questione.

Ne discende che il Sindaco di Locri non ha mai avuto la possibilità di avvalersi del "prolungamento" del termine di cui all'art. 8 comma 3 del

Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre n. 124. Più semplicemente avrebbe potuto – in osservanza di quanto disposto dall'art. 243 *bis*, comma 5 – decidere per la rimodulazione del piano di riequilibrio già esistente presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione (di inizio mandato) di cui all'art. 4 *bis*, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149.

Ma ciò non ha fatto, dal momento che la relazione di inizio mandato è stata sottoscritta dal Sindaco di Locri in data 26 agosto 2013 prot. n. 15047/2013 ed era da quel momento che iniziavano a decorrere i 60 giorni per l'adozione della delibera di rimodulazione del piano di riequilibrio.

Al contrario, nessuna deliberazione è stata adottata in tale lasso temporale, atteso che il Sindaco di Locri si è limitato a inviare una nota in data 29 ottobre 2013 (a termine ormai scaduto) con la quale manifestava la volontà dell'amministrazione di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro 60 giorni dalla sottoscrizione di inizio mandato (che sarebbe stata poi nuovamente sottoscritta il 30 novembre 2013).

Inoltre, non deve essere sottaciuta un'altra circostanza: con la sottoscrizione della relazione di inizio mandato del 26 agosto 2013, il Sindaco di Locri ha "consumato" il relativo potere concessogli dalla legge per manifestare la volontà di rimodulare il piano (da deliberare entro i successivi

60 giorni da parte del Consiglio comunale), non essendo prevista da alcuna disposizione di legge la possibilità di rimodulare e/o riformulare la relazione medesima oltre il termine di novanta giorni dall'inizio della consiliatura, come avvenuto nel caso di specie con la sottoscrizione di una nuova relazione in data 30 novembre 2013 e non ricorrendo neppure, come visto, i presupposti per l'applicazione della proroga di cui dell'art. 8 comma 3 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102.

3-4. Il motivo n. 3 (pag. 23 del ricorso) critica la impostazione metodologica della Sezione regionale che avrebbe condizionato, a parere del Comune ricorrente, la decisione sulla non scrutinabilità nel merito del piano di riequilibrio, mentre il motivo n. 4 (pag. 26 del ricorso) sostiene che la Corte dei Conti avrebbe dovuto procedere all'esame nel merito del piano.

3-4.1 Orbene, in via preliminare, le considerazioni svolte in ricorso non si attagliano minimamente al caso di specie, dal momento che il piano di riequilibrio pluriennale non è stato esaminato nel merito ostando a ciò la rilevata tardività dell'avvenuta rimodulazione dello stesso avvenuta in data 27 gennaio 2014.

In secondo luogo, la Commissione ministeriale, avendo svolto l'istruttoria e reso il parere definitivo sulla versione del piano tardivamente rimodulata, ha di fatto precluso l'esame di merito della Sezione regionale.

Più correttamente, l'eventuale pronuncia di merito avrebbe avuto fondamento laddove la Commissione ministeriale avesse effettuato l'istruttoria e reso il parere definitivo sulla versione precedente del piano di riequilibrio approvata in data 11 dicembre 2012 e modificata in data 15.07.2013.

In mancanza di tale propedeutica attività istruttoria da parte della Commissione ministeriale, la Sezione, come stabilito anche dalla sentenza delle Sezioni Riunite in speciale composizione n. 2/2013, si è vista preclusa la possibilità di pronunciarsi sull'attendibilità e congruenza del piano (originario) ai fini del riequilibrio dell'ente.

5. Infine, in ordine alle asserite carenze istruttorie da parte della Sezione di Controllo (pp. 30 e ss.), strettamente attinenti al merito della questione controversa, l'esame di esse è impedito dall'accertamento pregiudiziale di improcedibilità che ne occupa, in che si sostanzia la pronuncia avversata; quantunque – anche nel merito – risulti evidente la mancanza di attendibilità e congruenza del piano ai fini del riequilibrio.

Difatti, non appaiono superate, neppure attraverso una visione dinamica della situazione contabile dell'ente, le criticità evidenziate dalla Commissione ministeriale nella relazione finale del 23.09.2014 secondo cui *“la consistenza dei debiti fuori bilancio da ripianare senza aver raggiunto accordi di rateizzazione con i creditori e la mancata previsione, nei documenti*

programmatori di bilancio sinora approvati, degli stanziamenti atti a fronteggiare le passività potenziali lascino supporre l'inadeguatezza del piano a riequilibrare la situazione economico-finanziaria dell'Ente. Non da meno si evidenzia che l'Ente, pur avendo chiesto l'accesso al Fondo di rotazione, disattende all'obbligo di destinare i proventi delle alienazioni al ripiano della massa passiva".

La dedotta e del tutto presunta inesattezza delle affermazioni contenute nella relazione conclusiva della Commissione ministeriale ex art. 155 Tuel è totalmente smentita da una piana lettura della richiamata relazione ove sono state evidenziate alcune gravi criticità non superate né in sede istruttoria né tantomeno in epoca successiva, come vorrebbe far credere il Comune ricorrente.

In particolare, volendosi limitare alle sole argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo, con riferimento all'andamento di cassa, la Commissione ha accertato che l'ente non ha reso note le informazioni sull'entità massima delle entrate a destinazione vincolata utilizzate in termini di cassa che, sulla base anche di quanto è emerso dall'ispezione della Ragioneria generale dello Stato, dovevano essere ricostituite per € 564.973,36.

Quanto agli equilibri di parte corrente la Commissione ha rilevato che il Comune ha effettuato un riaccertamento dei residui ai sensi dell'art. 228, comma 3, del Tuel con determinazione del Dirigente del Settore Finanziario

n. 8 del 15.04.2013; tale riaccertamento ha determinato un saldo negativo pari ad € -1.481.277,49.

Non risulta effettuata la revisione straordinaria dei residui in occasione dell'approvazione del piano di riequilibrio, così come disposta dall'art. 243 *bis*, comma 8, lett. e) del Tuel.

L'Ente ha determinato il fondo svalutazione crediti per l'anno 2013 scorpendo dai residui con anzianità superiore ai 5 anni del titolo I e titolo III quelli per i quali permangono le ragioni del credito unitamente ad un elevato tasso di riscuotibilità; a tal fine ha prodotto un verbale di accertamento dell'organo di revisione datato 05.09.2013 dal quale risulta un fondo di € 103.822,00, successivamente stanziato in Bilancio per € 135.822,00 ed applicato pertanto in una percentuale superiore a quella prevista dall'art. 6, comma 17, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 1, comma 17, del D.L. n. 35/2013 (30%); nelle annualità 2014 e 2015 del pluriennale non risultano stanziamenti per fondo svalutazione crediti sebbene la norma preveda una percentuale del 20% nel solo anno 2014 (art. 3-bis del D.L. n. 16/2014) e del 30% per i successivi anni fino ad un massimo di cinque.

Infine, quanto al rilievo riguardante l'inadeguatezza del piano per il ripiano della massa passiva, occorre ribadire che in sede istruttoria l'ente si è soffermato sull'attività di ricognizione dell'ulteriore massa debitoria da debiti fuori bilancio operata dalla nuova Amministrazione che porterebbe, a suo

dire, ad una diminuzione della massa passiva a seguito di ulteriori accordi con i creditori.

La Commissione ha puntualmente rilevato che di tale operazione non vi è traccia documentale che ne comprovi la fattibilità e resta pertanto la criticità di un ripiano decennale senza accordi formalizzati con i creditori.

Anche riguardo alle passività potenziali in sede di istruttoria l'ente non dà conto dell'aggiornamento dello stato del contenzioso in essere.

Inoltre, la Commissione rileva che l'ente ha prodotto un prospetto con gli equilibri di parte corrente e di parte capitale del piano di riequilibrio pluriennale; da tale prospetto e dal suo integrativo di pag. 72, si rileva che esistono stanziamenti adeguati tra gli oneri straordinari della gestione corrente per il pagamento dei debiti fuori bilancio di parte corrente e si prevedono stanziamenti nel periodo 2014/2022 alla voce "fondo straordinario" oltre che alle voci "fondo svalutazione crediti" e "fondo di riserva". Tuttavia, dall'esame delle annualità 2014 e 2015 del pluriennale approvato con deliberazione n. 38 dell'08 ottobre 2013 non si registra alcuno stanziamento non solo per il fondo che dovrebbe garantire le passività potenziali ma neanche per i fondi obbligatori per legge (fondo di riserva e fondo svalutazione crediti). Sono stati rilevati, altresì, consistenti scostamenti tra previsioni del piano e stanziamenti del pluriennale per quanto riguarda gli interventi 01 e 03 della spesa.

Infine, per quanto riguarda il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, che l'ente afferma di aver effettuato in misura consistente ripianando addirittura l'intera massa passiva, utilizzando le risorse ricevute dalla Cassa Depositi e Prestiti, occorre precisare che, per giurisprudenza ormai costante, le movimentazioni finanziarie in entrata e in uscita delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35/2013 devono trovare evidenziazione solo nelle tabelle dei flussi di cassa e non anche in quelle del bilancio di competenza se non per memoria, in quanto sono entrate che non sono destinate a finanziare nuove spese (Sezioni Riunite sentenza n. 34/2014).

Ne deriva che tali somme devono essere integralmente sterilizzate poiché se da un lato consentono il pagamento immediato delle partite debitorie certe liquide ed esigibili, dall'altro, quale naturale conseguenza, comportano l'accensione di un obbligo di restituzione delle somme che si protrae nel tempo. In pratica, si sostituiscono i vari soggetti creditori con un unico creditore (la Cassa Depositi e Prestiti) e si sostituiscono le modalità di pagamento del debito complessivo (che viene spalmato su più annualità) ma l'ammontare complessivo del debito resta lo stesso, anzi aumenta se vengono considerati anche gli interessi da corrispondere nel piano di restituzione.

In definitiva, pertanto, anche nel merito, si ritiene che la situazione esposta nel ricorso non faccia emergere elementi sufficienti per esprimere,

con certezza ovvero, quanto meno, con sufficiente approssimazione, una valutazione sostanzialmente diversa da quella effettuata dalla Commissione ex art. 155 TUEL.

Sicché, anche nel merito, il ricorso proposto avverso la delibera n. 41/2014 è privo di pregio sostanziale e va quindi respinto.

P.Q.M.

il sottoscritto Vice Procuratore Generale, nell'interesse della legge, visto l'art. 103 della Costituzione ed ai sensi dell'art. 58 del r.d. 1038/1933,

CHIEDE

alle adite Sezioni Riunite in speciale composizione, disattesa ogni altra richiesta, eccezione e deduzione, di respingere il ricorso in epigrafe proposto dal Comune di Locri.

Con riserva di ulteriormente motivare, all'occorrenza, nell'udienza fissata per l'esame del ricorso.

Roma, 26 GEN. 2015

Il Vice Procuratore Generale

(Francesco Lombardo)

